REGOLAMENTO

per l'esecuzione dello Statuto

Associazione Dopolavoristica Dipendenti Università Catania

(Edizione 2021 composta da 18 articoli e approvata nell'Assemblea del 12/07/21)

Articolo 1

L'Associazione Dopolavoristica dei Dipendenti dell'Università di Catania è un Ente del Terzo Settore (ETS) e Associazione di Promozione Sociale (APS) in virtù di questa caratteristica, con la iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore o ad un albo APS già esistente, l'acronimo APS sarà parte integrante del nome della associazione.

Articolo 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, svolta attualmente dalle

Sezioni di Calcio, Ciclismo, Convenzioni, Nuoto, Podismo, Sci, Tennis e Padel, Tiro a volo e Turismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per scopi sportivi, ricreativi, culturali e di promozione sociale.

L'Associazione persegue le finalità di cui all'articolo II, lettere a), b), c), d) ed e) dello Statuto.

Articolo 3

L'appartenenza all'Associazione in qualità di Socio di cui all'articolo IV dello Statuto, comporta l'incondizionata accettazione delle norme dello Statuto medesimo, del presente Regolamento e di tutte le disposizioni emanate dai competenti organi associativi.

La partecipazione alle attività delle sezioni, di cui all'articolo II, lettera c) dello Statuto, può comportare il versamento d'eventuali contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4

Il Socio è responsabile civilmente e/o penalmente degli atti o fatti dannosi da lui compiuti o a lui ascrivibili e risponde d'eventuali inosservanze alle norme di diritto comune da lui commesse nell'espletamento delle attività delle singole Sezioni o altre attività promosse dall'Associazione. Alle attività dell'Associazione è permesso, da parte dei Soci che ne facciano richiesta, la partecipazione a persone estranee, secondo le regole previste dalla manifestazione a cui il socio intende partecipare.

Articolo 5

Il Consiglio Direttivo, composto secondo quanto stabilito dall'articolo VII dello Statuto, il Collegio Sindacale, composto secondo quanto stabilito dall'articolo X dello Statuto, ed il Collegio dei Probiviri, composto secondo quanto previsto dall'articolo XI dello Statuto, sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 6

1) L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo presso la Sede sociale od altra Sede idonea, secondo le modalità previste dall'articolo VI dello Statuto; l'Assemblea nomina il proprio Presidente e, successivamente, viene costituita apposita Commissione Elettorale, composta da membri nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa, con il compito di presiedere alle Elezioni, controllare l'elenco dei Soci con diritto di voto, predisporre le schede ed effettuare lo scrutinio.

2) Le elezioni si effettuano a votazione segreta e si svolgono nel seguente modo:

a) La Commissione Elettorale, composta da un Presidente, un Segretario e due Scrutatori, durante l'Assemblea raccoglie le candidature presentate almeno 30 minuti dall'inizio dei lavori assembleari;

b) ultimati i lavori, la Commissione Elettorale presenta all'Assemblea l'elenco dei candidati ammessi al voto. L'Assemblea individuerà, quindi, le sedi in cui si effettueranno le votazioni che potranno avvenire in luoghi e giorni diversi ma, comunque, non superiori a tre e all'interno di quindici giorni lavorativi, per favorire la partecipazione dei Soci; alla fine di ogni tornata elettorale, l'urna verrà sigillata in presenza della Commissione e custodita dal Presidente della Commissione;

c) l'apertura di ogni Seggio verrà garantita per almeno due ore e, alla data concordata, si procederà a pubblico scrutinio;

d) hanno diritto di voto i Soci che avranno presentato domanda d'iscrizione all'Associazione nel corso dell'anno solare precedente;

e) ogni Socio può esprimere un massimo di tre preferenze per il Consiglio Direttivo, una preferenza per il Collegio Sindacale ed una sola per il Collegio dei Probiviri;

f) sono dichiarati eletti i Soci che ottengono il maggior numero di voti;

g) la Commissione Elettorale redige apposito verbale portando a conoscenza i Soci dei risultati definitivi.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo, di cui all'articolo VII dello Statuto, resta in carica un quadriennio, salvo i seguenti casi di scioglimento anticipato:

1) per dimissioni motivate di tutti i componenti;

2) per dimissioni contemporanee della metà dei componenti più uno;

3) per mozione di sfiducia dell'Assemblea dei Soci.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più Consiglieri, questi viene sostituito dal Socio primo dei non eletti in lista e così di seguito fino all'esaurimento della lista dei Soci votati. In mancanza di non eletti in lista, la sostituzione avviene tramite cooptazione operata dal Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni e/o decadenze all'interno del Collegio dei Revisori dei Conti e/o del Collegio dei Probiviri, viene seguito il medesimo iter del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

L'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo avviene secondo quanto previsto dall'articolo VII dello Statuto. I Consiglieri e i componenti del Collegio Sindacale possono chiedere, durante la riunione, che vengano esaminati argomenti, purché in numero non superiore a due, non compresi nell'ordine del giorno.

Articolo 9

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, anche i responsabili delle Sezioni se appositamente convocati.

Articolo 10

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'articolo VII dello Statuto. Egli firma gli atti e stipula le convenzioni con i terzi secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e compie tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Il Presidente ha la facoltà, per materie attinenti al funzionamento dell'Associazione o per particolari attività, di conferire deleghe ai singoli componenti del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio stesso.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e firma la corrispondenza ed i documenti di introito e di spesa dell'Associazione.

Articolo 11

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo dell'Associazione ed esplica le funzioni di cui all'articolo X dello Statuto. E' facoltà dei membri del Collegio Sindacale dei Conti partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo. A loro viene inviato, in ogni caso, l'avviso di convocazione delle sedute e l'ordine del giorno. Nel caso di cessazione di uno dei membri del Collegio Sindacale per dimissioni motivate o per decadenza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione chiamando il supplente eletto, secondo il disposto dell'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 12

Il Collegio dei Probiviri esplica le funzioni di cui all'articolo XI dello Statuto. E' facoltà dei membri del Collegio dei Probiviri partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo. A loro viene inviato, in ogni caso, l'avviso di convocazione delle sedute e l'ordine del giorno.

E' fatto, invece, obbligo di partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta vengano posti all'ordine del giorno gli argomenti di cui al medesimo articolo statutario.

Articolo 13

Il Tesoriere, di cui all'articolo XIII dello Statuto, viene nominato dal Consiglio Direttivo; tale carica può essere ricoperta da un Socio anche facente parte del Consiglio stesso, di cui deve godere della piena fiducia.

Articolo 14

Per una più funzionale organizzazione delle attività culturali, sportive e ricreative possono essere costituite, previa approvazione del Consiglio Direttivo, apposite Sezioni, alle quali sono delegate funzioni tecnico-organizzative.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, per le stesse finalità di cui al comma precedente, procedere alla costituzione, all'interno delle Sezioni, di Gruppi Sportivi che pratichino attività agonistica. A tale scopo il Consiglio Direttivo dovrà deliberare l'affiliazione ad una Federazione Sportiva di riferimento oppure ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto e quindi al CONI.

Articolo 15

Le proposte scritte di costituzione di nuove Sezioni devono indicare le finalità delle Sezioni, un programma di massima delle attività che s'intendono svolgere per il primo anno, il relativo preventivo di spesa ed essere sottoposte al Consiglio Direttivo da un Socio cosiddetto "presentatore".

Il Consiglio Direttivo, prese in esame le proposte pervenute, ne delibera l'eventuale accoglimento in relazione all'opportunità delle iniziative e, in caso di impegno economico rilevante, alle disponibilità di Bilancio dell'Amministrazione Universitaria.

In caso di accoglimento della proposta, la Sezione sarà coordinata da uno o più Responsabili di Sezione scelto/i dal Consiglio Direttivo, anche relativamente agli eventuali Gruppi Sportivi interni alla Sezione.

Articolo 16

I Responsabili delle Sezioni stilano i programmi delle Sezioni medesime, specificando e motivando le scelte, unitamente ai dettagliati bilanci di previsione. Detti programmi, assieme alle relazioni dell'attività svolta nell'anno precedente, contenenti anche le eventuali classifiche sociali, piazzamenti in gare provinciali, regionali o nazionali, le eventuali sponsorizzazioni da parte di terzi ed i relativi atti contabili, devono essere posti all'esame del Consiglio Direttivo.

Di tali sponsorizzazioni deve essere data informazione, a cura del Responsabile della Sezione, al Presidente il quale provvederà, nel caso, all'emissione dei relativi atti contabili e al Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Per il funzionamento delle attività delle Sezioni e dei Gruppi Sportivi provvede il Consiglio Direttivo dell'Associazione, esaminando i programmi presentati, le motivazioni e le considerazioni tecniche addotte, compatibilmente con la disponibilità del budget messo a disposizione dall'Amministrazione Universitaria e salvaguardando il principio di una razionale ripartizione delle risorse tra le attività locali e le attività nazionali.

Articolo 18

Il presente Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto all'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo VI dello statuto comma f) ed g). Nel corso degli anni a venire, potrà essere modificato nell'interesse precipuo dell'Associazione.